

Civile Sent. Sez. U Num. 11377 Anno 2015

Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO

Relatore: GIUSTI ALBERTO

Data pubblicazione: 03/06/2015

**SENTENZA**

sul ricorso 15678-2013 proposto da:

RUCKOVA JANKA, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell'Avvocato

TOMMASO MANFEROCE, che la rappresenta e difende

unitamente agli Avvocati CLAUDIO CONSOLO e SILVIO

MALOSSINI, per delega a margine del ricorso;

- **ricorrente** -



**contro**

HYPO VORARLBERG LEASING S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'Avvocato BRUNO NICOLA SASSANI, che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati CHRISTOPH SENONER e LUCA MAZZEO, per procura speciale alle liti con autenticazione di firma del notaio dott. Luca Barchi di Bolzano, rep. 25473 del 30/04/2015;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 12/2013 della CORTE D'APPELLO di Trento - Sezione distaccata di BOLZANO, depositata il 26/01/2013.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/2015 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;

uditi gli Avvocati CLAUDIO CONSOLO, CHRISTOPH SENONER e BRUNO NICOLA SASSANI;

udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. UMBERTO APICE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.





*Ritenuto in fatto*

1. - I rappresentanti di Arnaldo Forti (cioè i suoi due figli, Claudia e Christian Forti, muniti di procura del padre) e Hypo Vorarlberg Leasing s.p.a. hanno concluso, con due distinti contratti del 21 dicembre 2002, una compravendita immobiliare. Non tutto il prezzo dovuto dall'acquirente società ad Arnaldo Forti è stato versato: una quota è andata a compensare posizioni debitorie direttamente riferibili al venditore; altra parte del prezzo (euro 1.075.019,74) è stata trattenuta da Hypo Vorarlberg Leasing s.p.a., in accordo con i rappresentanti del venditore, a compensazione di crediti che la società vantava nei confronti di società di capitali terze riferibili allo stesso Arnaldo Forti.

Quest'ultimo ha contestato, anche a mezzo del proprio legale, la legittimità della compensazione, ha chiesto la restituzione degli importi indebitamente trattenuti da Hypo e ha denunciato l'invalidità della intervenuta transazione, così qualificando il patto collaterale alla vendita immobiliare.

Ritenendosi tuttora creditore per quella quota parte di prezzo non versata ed impiegata per l'estinzione di debiti ad esso non riferibili, Arnaldo Forti ha quindi ceduto la propria (ritenuta intatta) posizione creditoria a Janka Ruckova con contratto dell'11 maggio 2007.

2. - Con citazione in data 25 settembre 2007, Janka Ruckova - in qualità di cessionaria dei crediti di Arnaldo Forti, in virtù del citato contratto dell'11 maggio 2007, notificato alla debitrice contestualmente alla citazione - ha evocato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bolzano, Hypo Vorarlberg Leasing s.p.a. (d'ora in poi anche Hypo), chiedendone la condanna al pagamento del corrispettivo residuo delle compravendite immobiliari del 21 dicembre 2002, non versato in quanto indebitamente compensato per euro 1.075.019,74 con debiti di società terze e per euro 38.964,31 per l'IVA dovuta relativamente ad un debito dello stesso Arnaldo Forti.

La convenuta, costituitasi in data 12 febbraio 2008, ha dedotto l'insussistenza dei crediti azionati, allegandone l'estinzione in virtù di un



patto di compensazione stipulato con Claudia e Christian Forti, in qualità di rappresentanti di Arnaldo Forti.

3. – Con sentenza in data 20 dicembre 2010, il Tribunale di Bolzano, premessa l'inefficacia dell'accordo compensativo collaterale alla compravendita immobiliare, in quanto stipulato dai rappresentanti di Arnaldo Forti eccedendo i limiti della procura, ha accolto la domanda relativamente alla somma di euro 1.075.019,74.

Quanto al debito IVA di euro 38.964,31, il Tribunale ha rilevato che esso era proprio di Arnaldo Forti e non delle sue società: il meccanismo di estinzione per compensazione, in tal caso, poteva, perciò, operare a prescindere dal patto collaterale alla vendita stipulato dai suoi rappresentanti. Il debitore, inoltre, era tenuto all'adempimento in forza di una sentenza di condanna: egli, dunque, non poteva sottrarsi al pagamento in favore della parte creditrice.

In ordine all'importo principale (1.075.019,74) della domanda di condanna, la sentenza è così motivata:

- Hypo ha sempre ammesso di avere effettivamente utilizzato parte del corrispettivo di vendita per risanare posizioni in sofferenza non solo di Arnaldo Forti, venditore e controparte contrattuale nel negozio di vendita immobiliare, ma anche per estinguere debiti di Forti Trans s.r.l., Alpe Spedition s.r.l. e Nord Truck s.r.l., tutte società di autotrasporti di cui Arnaldo Forti era a capo;
- detta ammissione, contenuta nella comparsa di costituzione di Hypo, provenendo dal soggetto obbligato al pagamento, è sufficiente per privare di valore la quietanza di avvenuto pagamento, contenuta nei due contratti di compravendita;
- la quietanza si regge sul presupposto di una compensazione ritenuta correttamente operata tra posizioni debitorie e creditorie facenti capo alle parti dell'accordo negoziale di compravendita, ma "stanti le stesse dichiarazioni di parte Hypo detta compensazione deve ritenersi corrispondere a realtà solo in parte", giacché

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



“l’obbligazione estinta per compensazione deve esistere in capo al soggetto ‘compensante’”;

- nel caso in esame, non è contestato che il denaro dovuto ad Arnaldo Forti per la vendita di suoi immobili sia stato dall’acquirente Hypo utilizzato non solo per l’estinzione di debiti del Forti, ma anche per estinguere debiti delle società a r.l. Forti Trans, Alpe Spedition e Nord Truck, soggetti giuridici diversi con autonomia patrimoniale propria distinta da quella del Forti;
- del pari non è contestato che il Forti non era obbligato in proprio, quale persona fisica, ad estinguere debiti societari, non risultando che lui avesse prestato fideiussione o garanzia alcuna in favore delle società partecipate, né che si fosse accollato i debiti delle dette società;
- l’operazione compiuta dai procuratori speciali di Arnaldo Forti può essere inquadrata non solo “nel negozio traslativo degli immobili già di proprietà di Arnaldo Forti a Hypo, con incasso di una parte del prezzo a mezzo della compensazione con posizioni debitorie di Arnaldo Forti nei confronti dell’acquirente”, ma anche “in un secondo accordo negoziale di rinuncia, da parte del venditore Arnaldo Forti, all’incasso della parte residua del prezzo, rinuncia questa attuata in favore dei terzi Forti Trans, Alpe Spedition e Nord Truck, a loro volta debitori di Hypo”;
- “[s]ostiene la convenuta Hypo che i procuratori speciali di Arnaldo Forti fossero muniti dei necessari poteri per attuare l’accordo negoziale di cui sopra e del quale vuole avvalersi. In atti, tuttavia, le procure notarili richiamate negli atti di vendita [...] non sono allegat[e], sicché al Tribunale è preclusa la verifica dei poteri conferiti dal titolare del diritto ai procuratori speciali. Pacifico è che questi fossero muniti del potere di compiere sia l’atto traslativo che le attività di esecuzione dello stesso, incluso l’incasso del prezzo pattuito a nome del rappresentato. Che però fossero da quest[o] autorizzati a compiere anche l’ulteriore negozio abdic-



tivo, con rinuncia all'incasso di parte del prezzo in favore di soggetti terzi, non risulta dai contratti di vendita, né da altro atto scritto”;

- “il difetto di rappresentanza o anche l'eccesso di rappresentanza determinano entrambi la non operatività, nel patrimonio del rappresentato, dell'atto compiuto dal *falsus procurator*”;
- nel caso in esame, in cui parte attrice nega che siano mai stati conferiti ai procuratori speciali “poteri ulteriori rispetto a quelli necessari per concludere il negozio traslativo”, “[l]a prova dell'esistenza del potere a validamente compiere l'atto abdicativo, in favore dei soggetti terzi summenzionati, spetta a chi vuole avvalersi del negozio, quindi a Hypo. Tale onere di prova non è stato ad oggi assolto dalla odierna convenuta; non risulta quindi che i poteri rappresentativi conferiti da Arnaldo Forti ai propri procuratori coprissero alcun pagamento di debito altrui e quindi la possibilità, per Hypo, di procedere alla ‘compensazione’ come in effetti attuata”.

4. – La sentenza di primo grado è stata impugnata in data 25 gennaio 2011 da Hypo Vorarlberg Leasing s.p.a., che ha denunciato, tra l'altro, la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., avendo il Tribunale sollevato d'ufficio l'eccezione d'inefficacia dell'accordo compensativo in conseguenza del superamento dei limiti del potere di rappresentanza, mentre l'attrice non aveva mai dedotto che i rappresentanti di Arnaldo Forti avevano concluso questo accordo eccedendo i limiti del potere di rappresentanza loro conferito dal rappresentato, ma si era limitata a sostenerne l'inefficacia sul rilievo che Arnaldo Forti non doveva rispondere personalmente dei debiti delle sue società, e l'invalidità perché il patto aveva natura transattiva e non era rivestito di forma scritta.

Nel giudizio di appello Janka Ruckova, costituitasi in data 13 aprile 2011, ha contestato la fondatezza dell'impugnazione e ha proposto appello incidentale relativamente al rigetto della domanda di pagamento di euro 38.964,31.



5. – Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 26 gennaio 2013, la Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in accoglimento dell'appello principale ed in riforma dell'impugnata pronuncia, ha rigettato la domanda nonché l'appello incidentale e condannato l'attrice alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

5.1. – La Corte territoriale ha respinto innanzitutto il primo motivo di impugnazione della Hypo relativo alla legittimazione processuale della cessionaria, rilevando che, trattandosi "di far valere il diritto di credito di cui ha acquistato la titolarità", la Ruckova agisce "non quale sostituta processuale di Arnaldo Forti al di fuori delle ipotesi normativamente previste", ma "proprio per far valere un diritto che le appartiene in via esclusiva".

Quanto alle altre censure dell'appellante principale, la Corte d'appello ha osservato che "la correttezza dell'osservazione circa il difetto di potere in capo ai rappresentanti di Arnaldo Forti appare confermata anche alla luce della procura che Hypo ha prodotto nel presente grado d'appello": "come si ricava dal dimesso documento del fascicolo di secondo grado dell'appellante, Arnaldo Forti ha abilitato i suoi rappresentanti al compimento di atti di gestione del proprio patrimonio", "non invece a porre in essere atti a titolo gratuito che ne provocassero il depauperamento".

Tanto premesso, la Corte territoriale ha sottolineato che l'eccezione d'inefficacia del contratto stipulato dal *falsus procurator* è riservata all'iniziativa di parte e non avrebbe potuto conseguentemente essere rilevata d'ufficio dal primo giudice.

Ha precisato in particolare la Sezione distaccata di Bolzano della Corte d'appello: "I rappresentanti di Arnaldo Forti, evidentemente previo accollo in capo al rappresentato dei debiti delle sue società, hanno accettato di portarli in detrazione al credito per il prezzo della vendita immobiliare. Poiché, dunque, l'effetto estintivo è stato ottenuto mediante un'attività negoziale posta in essere da *falsi procuratores*, essa è da ritenersi inefficace sino a quando il *dominus* decida definitivamente di ra-



tificarla. Tale inefficacia è, tuttavia, deducibile solo con eccezione di parte. La quale, però, nel caso di specie non è stata sollevata dalla cessionaria del credito Janka Ruckova. Essa, infatti, si è limitata a dedurre che dei debiti societari Arnaldo Forti non doveva rispondere personalmente. Ha poi soggiunto che l'accordo concluso dai suoi rappresentanti aveva natura transattiva ed era invalido perché privo di forma scritta".

Infine, la Sezione distaccata di Bolzano ha rigettato l'appello incidentale della Ruckova relativamente al mancato saldo del prezzo di acquisto degli immobili per l'ulteriore importo di euro 38.964,31, pari al credito per rimborso IVA che la compratrice assumeva di vantare nei confronti del venditore in proprio e non nei confronti delle sue società.

6. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello Janka Ruckova ha proposto ricorso, con atto notificato il 13 giugno 2013, deducendo la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.: in via principale per la qualifica di eccezione in senso stretto anziché in senso lato e per il conseguente omesso rilievo d'ufficio dell'inefficacia del patto di compensazione, con accollo di debiti altrui, stipulato dai falsi rappresentanti; ed in via subordinata per l'omessa pronuncia, neppure in punto di tardività, su detta eccezione, svolta dalla deducente nella comparsa di costituzione in appello. In particolare, ad avviso della ricorrente, l'eccezione *de qua*, non essendo riservata dalla legge alla parte e non corrispondendo all'esercizio di un diritto potestativo, implicito solo nell'esercizio del potere di ratifica e, quindi, non nella negazione ma nell'attribuzione di efficacia al contratto, dovrebbe includersi nel novero delle eccezioni in senso lato, alla luce della giurisprudenza di legittimità più recente. Tale conclusione - si sostiene - non contrasterebbe con il riconoscimento della legittimazione a far valere la temporanea inefficacia del contratto concluso solo in capo allo pseudo rappresentato (e non al terzo contraente), essendo detta legittimazione fondata, non già sulla natura di eccezione in senso stretto, ma sul fatto che tutte le volte che il falsamente rappresentato agisca dando vigore al contratto tale suo agire nel processo configura ratifica (pur se tacita).



La società Hypo Vorarlberg Leasing s.p.a. ha resistito con controricorso, insistendo sulla configurazione dell'inefficacia del contratto per mancanza di poteri rappresentativi come eccezione in senso stretto, in considerazione del suo collegamento con il potere di ratifica attribuito al *falsus procurator*, di cui sarebbe precluso l'esercizio con il rilievo d'ufficio del giudice, ed in ogni caso negando, da un lato, l'asserita violazione dei limiti della procura da parte dei rappresentanti di Arnaldo Forti e, dall'altro, la legittimazione della cessionaria del credito a formulare l'eccezione in esame.

Fissata l'udienza dinanzi alla Seconda Sezione civile, la ricorrente ha replicato alle deduzioni della controricorrente con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. depositata il 3 giugno 2014.

7. - La Seconda Sezione civile, con ordinanza interlocutoria 27 giugno 2014, n. 14688, ha rimesso gli atti al primo presidente della Corte di Cassazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 374 cod. proc. civ., sulla questione di massima di particolare importanza se l'inefficacia del contratto stipulato dal *falsus procurator* sia rilevabile d'ufficio o solo su eccezione di parte.

L'ordinanza di remissione ritiene il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - secondo cui l'inefficacia (temporanea) del contratto concluso dal *falsus procurator* non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione del falso rappresentato, e conseguentemente non è proponibile per la prima volta in appello - non adeguatamente giustificato, alla luce dell'inesistenza del vincolo giuridico (inesistenza confermata dalla possibilità di ratifica e di *actio interrogatoria*), e potenzialmente confliggente con altri arresti giurisprudenziali (tra cui Sez. II, 23 marzo 1977, n. 1141, secondo cui il giudice del merito può rilevare d'ufficio, in base alle prove esistenti nel processo, la mancata conclusione del contratto per difetto d'incontro dei reciproci consensi, trattandosi della verifica dell'inesistenza di un elemento del diritto dedotto in giudizio e non dell'accertamento di un controdiritto, materia di eccezione in senso proprio).

Ar



8. – Il Primo Presidente ha disposto l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Acquisita la relazione dell'Ufficio del massimario, e depositate da entrambe le parti memorie illustrative, il ricorso è stato discusso all'udienza pubblica del 12 maggio 2015.

*Considerato in diritto*

1. – La questione di massima di particolare importanza rimessa all'esame delle Sezioni Unite è se la deduzione della inefficacia del contratto concluso dal *falsus procurator* costituisca materia di eccezione in senso stretto, che come tale può essere sollevata solo dal falsamente rappresentato ed esclusivamente nella fase iniziale del processo di primo grado, o sia una eccezione in senso lato, dunque non solo rilevabile d'ufficio ma proponibile dalle parti per tutto il corso del giudizio di primo grado e finanche per la prima volta in appello.

2. – Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'inefficacia del contratto concluso dal rappresentante senza poteri o eccedendo i limiti dei poteri conferitigli non può rilevarsi d'ufficio ma solo su eccezione di parte, ed essendo volta a tutelare il falso rappresentato può essere fatta valere solo da quest'ultimo (o dai suoi eredi), mentre non è invocabile dal terzo contraente, il quale, ai sensi dell'art. 1398 cod. civ., può unicamente chiedere al *falsus procurator* il risarcimento dei danni sofferti per avere confidato senza propria colpa nell'operatività del contratto.

Questo principio di diritto ha dato vita ad un orientamento uniforme e consolidato nel tempo (Sez. II, 23 gennaio 1980, n. 570; Sez. II, 8 luglio 1983, n. 4601; Sez. I, 29 marzo 1991, n. 3435; Sez. III, 8 luglio 1993, n. 7501; Sez. I, 14 maggio 1997, n. 4258; Sez. II, 10 maggio 1999, n. 11396; Sez. II, 29 ottobre 1999, n. 12144; Sez. I, 13 dicembre 1999, n. 13954; Sez. II, 15 gennaio 2000, n. 410; Sez. III, 9 febbraio 2000, n. 1443; Sez. III, 26 febbraio 2004, n. 3872; Sez. I, 30 marzo 2005, n. 6711; Sez. II, 7 febbraio 2008, n. 2860; Sez. II, 17 giugno 2010, n. 14618; Sez. III, 20 giugno 2011, n. 13480; Sez. II, 26

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



luglio 2011, n. 16317; Sez. II, 24 ottobre 2013, n. 24133; Sez. Lav., 23 maggio 2014, n. 11582).

La conseguenza di tale indirizzo giurisprudenziale è che dell'inefficacia del contratto concluso dal *falsus procurator* il giudice non può tenere conto se, pur emergendo dagli atti di causa il difetto del potere rappresentativo e la mancanza della intervenuta ratifica, lo pseudo rappresentato non solleva questa eccezione, o la solleva in ritardo rispetto al momento in cui avrebbe dovuto farlo.

Il fondamento dell'inquadramento dell'eccezione di inefficacia del contratto tra le eccezioni in senso stretto viene fatto risiedere: (a) nella circostanza che, non vertendosi in ipotesi di nullità, non soccorre la regola dettata dall'art. 1421 cod. civ.; (b) nel rilievo che si è di fronte ad una inefficacia asimmetrica (il terzo contraente è vincolato, mentre il falsamente rappresentato non lo è), e che l'improduttività di effetti è rivolta alla protezione della sfera giuridica della persona in nome della quale il falso rappresentante ha agito.

3. - La dottrina generalmente approva la soluzione della giurisprudenza.

Talora si sottolinea che l'inefficacia del contratto tutela il falso rappresentato: per questo può farsi valere solo da lui; non può rilevarsi d'ufficio; tanto meno può invocarsi dal terzo contraente, il quale è vincolato dal contratto.

Talaltra si rileva che, nella prospettiva normativa, il *dominus* si pone come arbitro delle sorti della fattispecie, in positivo e in negativo, potendo sia ratificare il negozio o farne al contrario dichiarare la definitiva inidoneità operativa: a differenza dell'eccezione di nullità, che si colloca in una dimensione statica, l'eccezione dello pseudo rappresentato si inserisce in una vicenda instabile e fluida, perché l'assenza del vincolo è recuperabile *ad libitum* dell'interessato.

Ancora, si associa la natura in senso stretto dell'eccezione al fatto che la legittimazione ad agire per far valere l'inefficacia del contratto spetta soltanto allo pseudo rappresentato.



3.1. – Questo indirizzo interpretativo, che riconduce l'inefficacia del contratto nei confronti della persona in nome della quale il falso rappresentante ha agito nel novero delle eccezioni riservate alla disponibilità dell'interessato, è stato messo, di recente, in discussione da alcune voci dottrinali, che ne hanno evidenziato la non coerenza con il criterio generale in tema di distinzione fra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato nel frattempo elaborato, con riguardo alle fattispecie estintive, modificative o impeditive, dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite, a partire dalla sentenza 3 febbraio 1998, n. 1099, fino alla ordinanza 7 maggio 2013, n. 10531, passando per la sentenza 27 luglio 2005, n. 15661.

In base a tale criterio distintivo, di norma, tutti i fatti estintivi, modificativi od impeditivi, siano essi fatti semplici oppure fatti-diritti che potrebbero essere oggetto di accertamento in un autonomo giudizio, sono rilevabili d'ufficio, e dunque rappresentano eccezioni in senso lato; l'ambito della rilevanza a istanza di parte (eccezioni in senso stretto) è confinato ai casi specificamente previsti dalla legge o a quelli in cui l'effetto estintivo, impeditivo o modificativo si ricollega all'esercizio di un diritto potestativo oppure si coordina con una fattispecie che potrebbe dar luogo all'esercizio di un'autonoma azione costitutiva.

Muovendosi in questa prospettiva – e premesso che per far valere il fatto impeditivo costituito dalla non operatività, per la sfera giuridica dello pseudo rappresentato, del contratto concluso dal rappresentante in carenza o in eccesso di potere rappresentativo, la legge non prevede espressamente l'indispensabile iniziativa della parte – una parte della dottrina ha appunto contestato che l'eccezione di inefficacia corrisponda all'esercizio di un potere costitutivo dello pseudo rappresentato.

Al riguardo si è rilevato che:

- (a) il codice civile non ha costruito la figura del contratto concluso dal rappresentante senza procura o travalicando i limiti della procura come una fattispecie temporaneamente vincolante anche per lo pseudo rappresentato, dotata quindi di un'efficacia precaria



che questi possa rimuovere soltanto attraverso un recesso o un rifiuto eliminativo ovvero mediante l'esercizio, nel processo, con la proposizione dell'eccezione ad esso riservata, di un potere conformativo di scioglimento;

- (b) si è invece di fronte ad una non vincolatività che consegue automaticamente al difetto di legittimazione rappresentativa dello stipulante, secondo lo schema norma-fatto-effetto, e che non abbisogna, per dispiegarsi, dell'intermediazione necessaria dell'esercizio di un potere sostanziale rimesso al *falsus dominus*;
- (c) affinché lo stato originario di inefficacia resti immutato, e sia riscontrabile dal giudice, non è richiesta allo pseudo rappresentato alcuna iniziativa: egli non deve esercitare alcun diritto potestativo per liberarsi da un contratto che è già, per lui, privo di ogni effetto;
- (d) il legislatore ha sì previsto, in capo al falsamente rappresentato, la titolarità, esclusiva e riservata, di un diritto potestativo: ma questo diritto è quello di imputarsi il contratto realizzando, attraverso la ratifica, la condizione esterna di efficacia dello stesso, non quello di sciogliersi dal vincolo.

Si è inoltre evidenziato che se l'eccezione di inefficacia del contratto è sottratta al rilievo officioso, pur quando la carenza o l'eccesso di potere di chi ha agito come rappresentante emerga *ex actis*, e la parte interessata, in ragione di una preclusione processuale, non possa più sollevarla in appello, il risultato che si otterrebbe è la ratifica tacita retta dal principio dell'*imputet sibi*, indipendentemente dall'effettiva ravvisabilità di comportamenti o atti, da parte dello pseudo rappresentato, che implicino necessariamente la volontà di ritenere per sé efficace quel contratto o che, comunque, siano incompatibili con il suo rifiuto.

Ma si tratterebbe – si è fatto notare – di un risultato contrario al diritto sostanziale. Se si attribuisse valore di una ratifica al silenzio mantenuto, rispetto alla domanda giudiziale, dall'interessato che sia rimasto contumace o abbia adottato una strategia processuale che non neces-



sariamente sottende la volontà di fare proprio il contratto rappresentativo, ciò significherebbe, per un verso, far discendere da un comportamento processuale un effetto diametralmente opposto a quello che si sarebbe avuto con l'interpello ai sensi dell'art. 1399, quarto comma, cod. civ., e, per l'altro verso, ricollegare un effetto appropriativo del negozio, con la conseguente instaurazione di una situazione nuova, alla mancata risposta all'invito a difendersi, quando sul piano sostanziale il silenzio del *dominus* rispetto all'invito proveniente dal terzo contraente ha valore di negazione della ratifica dell'operato del falso rappresentante.

4. - La necessità di interrogarsi se, nella dinamica del processo, la inefficacia, nei confronti del *dominus*, del contratto concluso dal *falsus procurator*, costituisca una eccezione in senso lato o una eccezione in senso stretto, sorge ove si muova dalla premessa che la mancanza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui rappresenti un fatto impeditivo della pretesa azionata in giudizio dal terzo contraente.

Solo in tale prospettiva, infatti, si pone il problema se basti, al fine di far scattare la possibilità, per il giudice, di porlo a base della decisione, il presupposto minimo che detto fatto impeditivo risulti dagli atti legittimamente acquisiti in causa; o se occorra anche l'espressa e tempestiva istanza dello pseudo rappresentato affinché gli effetti sostanziali del fatto impeditivo, ove riscontrato esistente sul piano sostanziale, possano essere utilizzati dal giudice come motivo di rigetto della domanda dell'attore.

5. - Ad avviso del Collegio, in tema di rappresentanza volontaria, la sussistenza del potere rappresentativo, con l'osservanza dei suoi limiti, costituisce una circostanza che ha la funzione specifica di rendere possibile che il contratto concluso dal rappresentante in nome del rappresentato produca direttamente effetto nei confronti del rappresentato: come tale, essa è ricompresa nel nucleo della fattispecie posta a base



della pretesa e integra un elemento costitutivo della domanda che il terzo contraente intenda esercitare nei confronti del rappresentato.

Quando si tratta di stabilire, non già semplicemente se il contratto si sia perfezionato, ma se esso produca direttamente effetto nei confronti del rappresentato, la situazione fenomenica assunta nello schema astratto della disciplina legale pone la legittimazione rappresentativa, accanto allo scambio dei consensi e alla spendita del nome altrui, come elemento strutturale e come ragione dell'operatività, per la sfera giuridica del rappresentato, del vincolo e degli effetti che da esso derivano.

E' noto che il fatto impeditivo si identifica con la mancanza di un presupposto di efficacia, che interrompe il normale ciclo del fenomeno giuridico: collocandosi in una posizione diaframmatica tra il momento della rilevanza e quello della efficacia, il fatto impeditivo, in quanto portatore di un interesse antitetico e prevalente rispetto a quello rappresentato dal fatto inibito, neutralizza, con la propria azione, l'operatività di una fattispecie già completa, impedendole, così, di liberare gli effetti cui avrebbe dato altrimenti luogo.

Ad avviso del Collegio, il terzo contraente che deduce in giudizio un contratto stipulato con il rappresentante per ottenere il riconoscimento e la tutela, nei confronti del rappresentato, di diritti che da quel contratto derivano, pone a fondamento della propria pretesa, non solo (a) gli elementi che l'art. 1325 cod. civ. richiede per il perfezionamento del contratto, ma anche (b) che detto contratto è stato concluso da un soggetto, il rappresentante, autorizzato dal rappresentato a stipulare in suo nome, o (b1) che lo pseudo rappresentato, attraverso la ratifica, ha attribuito *ex post* al falso rappresentante quella legittimazione a contrarre per lui, che gli mancava al tempo del contratto.

Dunque, la presenza di quel potere rappresentativo (o la ratifica da parte dell'interessato) si pone come fatto costitutivo rilevante, come nucleo centrale del fenomeno giuridico di investitura specificamente considerato, in quanto coelemento di struttura previsto in funzione del-

Am

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



la regola di dispiegamento degli effetti negoziali diretti nei confronti del rappresentato.

5.1. – E' il contesto di diritto sostanziale di riferimento, per come ricostruito dalla dottrina e declinato nelle regole applicative dagli orientamenti giurisprudenziali, che induce a questa soluzione.

Ai sensi dell'art. 1388 cod. civ., infatti, il contratto concluso dal rappresentante in nome del rappresentato produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato solo se concluso nei limiti delle facoltà conferite al rappresentante. La legge condiziona dunque la verifica dell'effetto negoziale diretto nei confronti del rappresentato alla sussistenza della legittimazione rappresentativa in capo al rappresentante. Il contratto, già perfezionato nei suoi elementi essenziali, è pertinente al rappresentato soltanto se questi ha autorizzato che lo si stipulasse in suo nome.

Invece il negozio concluso da chi agisce come rappresentante senza essere tale oppure da chi, pur essendo titolare del potere rappresentativo, ne abbia ecceduto i limiti, non impegna la sfera giuridica del preteso rappresentato, cioè della persona il cui nome è stato illegittimamente speso.

Il contratto stipulato in difetto o in eccesso di rappresentanza non vincola il falsamente rappresentato verso il terzo, perché chi ha agito non aveva il potere di farlo. Si tratta di un contratto – non nullo e neppure annullabile – ma inefficace in assenza di ratifica (Sez. II, 15 dicembre 1984, n. 6584; Sez. I, 14 maggio 1997, n. 4258; Sez. II, 11 ottobre 1999, n. 11396; Sez. II, 7 febbraio 2008, n. 2860): il negozio stipulato, in rappresentanza di altri, da chi non aveva il relativo potere, è privo di ogni efficacia come tale, potendo acquistarla soltanto in seguito all'eventuale ratifica da parte dell'interessato (Sez. II, 26 novembre 2001, n. 14944). Il terzo contraente, pertanto, non ha titolo per esercitare nei confronti dello pseudo rappresentato l'azione di inadempimento (Sez. I, 29 agosto 1995, n. 9061) né quella per l'esecuzione del contratto (Sez. III, 23 marzo 1998, n. 3076). Talvolta si afferma anche che

An



l'inefficacia (temporanea) discende dal fatto che il contratto concluso dal *falsus procurator* costituisce una fattispecie soggettivamente complessa o a formazione progressiva, un negozio *in itinere* o in stato di pendenza, destinato a perfezionarsi con la ratifica del *dominus* (Sez. II, 8 luglio 1983, n. 4601; Sez. II, 17 giugno 2010, n. 14618). Ove la spendita del nome non trovi giustificazione nel potere di rappresentanza (si legge in Sez. I, 9 dicembre 1976, n. 4581) "il negozio non si può ritenere concluso né dal sostituto né dal sostituito ed è perciò improduttivo degli effetti suoi propri, configurando [...] una fattispecie negoziale *in itinere*, al cui perfezionamento è necessario, ai sensi dell'art. 1399 cod. civ., l'ulteriore elemento della ratifica, solo in conseguenza della quale il regolamento diventa retroattivamente impegnativo anche per il *dominus*"; "il contratto - *medio tempore*, cioè tra il momento della conclusione e quello della ratifica - è in stato di quiescenza" (Sez. I, 24 giugno 1969, n. 2267).

5.1.1. - D'altra parte, quando si pone sul terreno dell'applicazione della regola dell'onere della prova, la giurisprudenza di questa Corte non esita a collocare il potere rappresentativo tra gli elementi della fattispecie costitutiva.

Si afferma, infatti, che, poiché il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato produce, a norma dell'art. 1388 cod. civ., direttamente i suoi effetti nei confronti di quest'ultimo solo in quanto il rappresentante abbia agito nei limiti delle facoltà conferitegli, ove il rappresentato neghi di avere rilasciato l'invocata procura, spetta al terzo che ha contrattato con il rappresentante l'onere di provare l'esistenza e i limiti della procura (Sez. III, 10 ottobre 1963, n. 2694; Sez. III, 7 gennaio 1964, n. 13; Sez. I, 13 dicembre 1966, n. 2898; Sez. III, 26 ottobre 1968, n. 3598; Sez. III, 30 maggio 1969, n. 1935; Sez. III, 8 febbraio 1974, n. 372; Sez. III, 25 novembre 1976, n. 4460; Sez. Lav., 29 luglio 1978, n. 3788).

6. - La deduzione della inefficacia del contratto stipulato in suo nome da un rappresentante senza poteri rappresenta, pertanto, non una ec-

*an*



cezione, ma mera difesa, con la quale il convenuto non estende l'oggetto del processo al di là del diritto fatto valere dall'attore, né allarga l'insieme dei fatti rilevanti allegati al giudizio.

6.1. – Trattandosi di mera difesa, varranno le seguenti regole processuali:

- (a) in linea di principio, per la formulazione di tale deduzione difensiva il codice di procedura civile non prevede alcuna specifica limitazione temporale (cfr. Sez. III, 16 luglio 2002, n. 10280; Sez. lav., 9 ottobre 2007, n. 21073; Sez. III, 17 maggio 2011, n. 10811; Sez. lav., 16 novembre 2012, n. 20157; Sez. III, 12 novembre 2013, n. 25415);
- (b) peraltro, la circostanza che l'interessato, costituito nel processo, ometta di prendere posizione circa la sussistenza del potere rappresentativo allegato dall'avversario a sostegno della propria domanda, o comunque ometta di contestare specificamente tale fatto, costituisce un comportamento processuale significativo e rilevante sul piano della prova del fatto medesimo, determinando, in applicazione del principio di non contestazione (per cui v., ora, l'art. 115, primo comma, cod. proc. civ.), una *relevatio ab onere probandi*;
- (b1) poiché la non contestazione è un comportamento processualmente significativo se riferito a un fatto da accertare nel processo e non alla determinazione della sua dimensione giuridica (cfr. Sez. Un., 23 gennaio 2002, n. 761), il difetto di specifica contestazione non spiega alcuna rilevanza quando la mancanza del potere rappresentativo dipenda, ad esempio, dalla nullità della procura, per difetto di forma prescritta per la sua validità;
- (b2) il mero difetto di contestazione specifica, ove rilevante, non impone in ogni caso al giudice un vincolo assoluto (per così dire, di piena conformazione), obbligandolo a considerare definitivamente come provata (e quindi come positivamente accertata in giudizio) la legittimazione rappresentativa non contestata, in



quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza del fatto allegato da una parte anche se non contestato dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Sez. lav., 6 dicembre 2004, n. 22829; Sez. lav., 8 agosto 2006, n. 17947; Sez. lav., 10 luglio 2009, n. 16201; Sez. lav., 4 aprile 2012, n. 5363);

- (c) allorché la mancanza del potere rappresentativo sia acquisita agli atti, di essa il giudice può tenere conto anche in assenza di una specifica deduzione della parte interessata, giacché la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio (cfr. Sez. I, 5 agosto 1948, n. 1390; Sez. II, 15 febbraio 2002, n. 2214; Sez. III, 28 giugno 2010, n. 15375);

7. - Se poi sia lo pseudo rappresentato ad agire in giudizio con una domanda che presuppone l'efficacia del contratto concluso in suo nome dal rappresentante senza poteri (ad esempio, al fine di ottenere la condanna del terzo ad adempiere o la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte), certamente né il terzo potrà difendersi opponendo la carenza del potere di rappresentanza, né vi sarà spazio per un rilievo officioso di quella carenza di legittimazione. Lo stesso superamento delle ragioni per una rilevabilità da parte del giudice si avrà se lo stesso pseudo rappresentato, questa volta convenuto in giudizio, si difenda nel merito tenendo un comportamento da cui risulti in maniera chiara e univoca la volontà di fare proprio il contratto concluso in suo nome e conto dal *falsus procurator* (cfr. Sez. II, 15 novembre 1994, n. 9638; Sez. I, 8 aprile 2004, n. 6937).

Nell'uno e nell'altro caso, questo dipende dal fatto che il comportamento tenuto nel processo dal *dominus* opera anche sul terreno del diritto sostanziale, facendo venir meno, con la ratifica (pur se tacita), l'originaria carenza dei poteri di rappresentanza e, con essa, la non vincolatività, per la sfera giuridica della persona il cui nome è stato speso, del contratto stipulato dal *falsus procurator*.

An



8. – Conclusivamente, deve essere affermato il seguente principio di diritto: «Poiché la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è elemento costitutivo della pretesa che il terzo contraente intenda far valere in giudizio sulla base di detto negozio, non costituisce eccezione, e pertanto non ricade nelle preclusioni previste dagli artt. 167 e 345 cod. proc. civ., la deduzione della inefficacia per lo pseudo rappresentato del contratto concluso dal *falsus procurator*; ne consegue che, ove il difetto di rappresentanza risulti dagli atti, di esso il giudice deve tener conto anche in mancanza di specifica richiesta della parte interessata, alla quale, a maggior ragione, non è preclusa la possibilità di far valere la mancanza del potere rappresentativo come mera difesa».

9. – Sulla base dell'enunciato principio di diritto va esaminato il primo motivo del ricorso, con cui si denuncia la nullità della sentenza in relazione all'art. 112 cod. proc. civ. per avere la Corte d'appello ritenuto che il difetto di potere in capo ai rappresentanti in ordine alla pattuita compensazione della posta debitoria di euro 1.075.019,74, pari al prezzo residuo della compravendita immobiliare, non fosse rilevabile d'ufficio.

9.1. – Il motivo è fondato.

La Corte territoriale ha riconosciuto che l'effetto estintivo è stato ottenuto "mediante un'attività negoziale posta in essere da *falsi procuratores*", giacché dall'esame della procura emerge che i rappresentanti di Arnaldo Forti non avevano il potere di accedere ad un accordo, collaterale ai contratti di vendita immobiliare, comportante la compensazione del prezzo della vendita con crediti che la società acquirente vantava nei confronti (non di Arnaldo Forti ma) di società di capitali terze riferibili ad Arnaldo Forti.

Da ciò consegue l'inefficacia, ai sensi dell'art. 1398 cod. civ., del patto di compensazione collaterale ai contratti di compravendita immobiliare.

Ha tuttavia errato la Corte d'appello a ritenere che l'inefficacia del patto di compensazione fosse deducibile solo con eccezione di parte (non sol-



levata nella specie tempestivamente, nel rispetto delle ordinarie preclusioni processuali, dalla cessionaria Ruckova).

Poiché la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha stipulato il contratto spendendo il nome altrui è elemento costitutivo della pretesa che il terzo contraente intenda far valere in giudizio sulla base di detto negozio, ben poteva il Tribunale, senza incorrere in extrapetizione, rilevare dalla documentazione risultante dagli atti la mancanza in capo ai procuratori speciali di poteri ulteriori rispetto a quelli necessari per concludere il negozio traslativo ("non risulta[ndo] ... che i poteri rappresentativi conferiti da Arnaldo Forti ai propri procuratori coprissero alcun pagamento di debito altrui e quindi la possibilità, per Hypo Vorarlberg, di procedere alla 'compensazione' come in effetti attuata").

9.2. - La controricorrente Hypo ha dedotto ragioni di opposizione all'accoglimento del motivo di ricorso, deducendo: (a) che la quietanza liberatoria apposta dai procuratori con la firma all'atto di compravendita era idonea a dare conferma dell'avvenuto pagamento del prezzo; (b) che dall'esame della procura in atti si ricava "che i procuratori di Arnaldo Forti erano senz'altro muniti dei necessari poteri per concludere un accordo negoziale di compensazione per una parte del prezzo di vendita"; (c) che il Tribunale, omettendo di attivare il contraddittorio sulla eccezione sollevata d'ufficio, avrebbe "spiazza[to] ... la difesa della Hypo (ma forse della stessa difesa di controparte, la quale fino ad allora aveva semplicemente sostenuto che mancava la prova scritta della transazione conclusa, senza mettere mai in dubbio i poteri conferiti ai procuratori"); (d) che "la cessionaria non è legittimata a sollevare questioni sui limiti dei poteri dei terzi, essendo estranea al rapporto che si era instaurato tra il rappresentato Arnaldo Forti e i suoi procuratori generali Christian e Claudia Forti".

Si tratta di profili che non possono trovare ingresso in questa sede.

Su alcuni di essi, infatti, vi sono altrettante statuizioni della Corte d'appello. Infatti la sentenza impugnata: ha escluso il valore confessorio delle quietanze (giacché l'ammissione da parte di Hypo "di non aver



saldato per intero il prezzo di acquisto degli immobili equivale ad aver controdiagnosticato che è solo apparente il relativo contenuto confessorio"); ha convalidato, anche alla luce della procura prodotta da Hypo in sede di gravame, la conclusione circa il difetto di potere in capo ai rappresentanti di Arnaldo Forti; ha riconosciuto che la cessionaria ha "efficacemente acquistato il diritto di credito e con esso la legittimazione processuale ad agire per soddisfarlo". Rispetto a queste statuizioni la resistente non ha proposto alcun motivo di ricorso: non solo formalmente (l'atto notificato e depositato nel giudizio è denominato "contro-ricorso" e conclude per il "rigetto" del ricorso proposto dalla controparte), ma nemmeno contestando la sentenza impugnata mediante l'articolazione di censure e l'individuazione delle norme che sarebbero state violate o falsamente applicate dal giudice d'appello.

Quanto, poi, al profilo della mancata sottoposizione al contraddittorio delle parti, da parte del Tribunale, della "eccezione", rilevata d'ufficio, della carenza dei poteri dei rappresentanti, si tratta di questione ormai preclusa, ex art. 161, primo comma, cod. proc. civ., perché Hypo non ha svolto apposito motivo di appello per far valere la relativa violazione processuale ad opera del Tribunale; e si tratta, prima ancora, di deduzione che non ha ragion d'essere, posto che non è decisione "a sorpresa" il rilievo, da parte del giudice, della mancata prova di un elemento costitutivo del diritto azionato dalla parte.

9.2.1. – Nella memoria illustrativa, la difesa della controricorrente Hypo deduce ulteriormente che la cessionaria avrebbe "inequivocabilmente posto in essere un comportamento incompatibile con il disconoscimento della sua qualità di destinatario degli effetti contrattuali" ed avrebbe "finito per esercitare il potere di ratificare, di esercitare cioè il proprio diritto potestativo di appropriarsi degli effetti del contratto rendendolo definitivamente efficace".

Si tratta di rilievo non divisibile.

Invero, di ratifica tacita può parlarsi solo ove l'atto o il comportamento, da cui risulti in maniera chiara la volontà di fare proprio il negozio con-



cluso dal *falsus procurator*, provenga dall'interessato o dai suoi eredi (art. 1399, primo e ultimo comma, cod. civ.). Nella specie, invece, il comportamento processuale a cui si vorrebbe dare rilevanza è quello del cessionario del credito derivato al cedente da un precedente contratto, quindi di un acquirente a titolo particolare dal *dominus*, al quale non spetta la facoltà di ratifica.

10. – Il ricorso contiene due ulteriori censure.

10.1. – Con il secondo motivo (nullità della sentenza in relazione all'art. 112 cod. proc. civ.) si censura nuovamente l'errata qualificazione della c.d. eccezione di inefficacia del contratto concluso dal *falsus procurator*, in relazione, questa volta, all'appello incidentale svolto dalla Ruckova con riferimento all'ulteriore importo della domanda di condanna pari a euro 38.964,31, costituente l'IVA sull'importo di euro 231.785,88.

10.1.1. – Il motivo è inammissibile.

Occorre rilevare che dalla sentenza impugnata si ricava che l'importo di euro 38.964,31 corrisponde ad "un credito per rimborso IVA che la compratrice assumeva di vantare nei confronti del venditore in proprio e non nei confronti delle sue società". In sostanza – prosegue la sentenza – Hypo "ha pagato un corrispettivo, comprensivo di IVA, ad un terzo per una prestazione da lui resa. Ha, quindi, addebitato ad Arnaldo Forti l'intero importo versato, IVA inclusa".

Tanto premesso, la sentenza è giunta alla conclusione che, per questa posta, "l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare il prezzo della vendita ha fonte in un duplice titolo".

Per un verso, esso, secondo la Corte d'appello, rinviene il proprio fondamento "nella reciprocità di posizioni creditorie e debitorie tra Arnaldo Forti e Hypo Vorarlberg Leasing s.p.a.". Sotto questo profilo, i giudici del gravame hanno dato continuità alla *ratio decidendi* che sostiene la pronuncia del Tribunale: la quale – premesso che nella vicenda in esame Hypo è intervenuta rimborsando alla società Rigotti i costi di canalette per l'importo, risultante da una sentenza del Tribunale di Trento, di euro 231.785,88 (IVA inclusa), e che per l'importo in questione la



compensazione è stata operata "effettivamente tra debiti e crediti esistenti tra le stesse parti, quindi legittimamente" - ha rilevato che, essendo l'importo nel suo complesso determinato da titolo giudiziale tra la società Rigotti e Arnaldo Forti, esso era dovuto per intero, sicché spettava a Rigotti inserire, nella contabilità IVA, la ricezione dell'importo e girarla non a Forti, ma alla competente amministrazione finanziaria.

Per l'altro verso, il titolo è rappresentato - prosegue la Corte d'appello - dal "patto compensativo collaterale alla vendita immobiliare. Sicché per impedirlo è imprescindibile la declaratoria d'inefficacia del patto", patto dalla cessionaria "infondatamente impugnato solo sotto il profilo del difetto della forma scritta che deve rivestire una transazione".

Ora, con il motivo di ricorso la Ruckova censura questa seconda *ratio decidendi*, lamentando che la Corte d'appello abbia affermato che l'accoglimento della domanda di condanna presuppone l'inefficacia del patto compensativo per carenza di poteri di rappresentanza, che non sarebbe rilevabile d'ufficio.

Ma la ricorrente non muove alcuna doglianza con riferimento all'altra, e concorrente, *ratio decidendi*, relativa alla legittimità della compensazione in ragione della reciprocità di posizioni creditorie e debitorie tra il Forti e Hypo.

Trova pertanto applicazione il principio secondo cui ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Sez. lav., 11 febbraio 2011, n. 3386; Sez. Un., 29 marzo 2013, n. 7931).

10.2. - L'accoglimento del primo motivo e l'inammissibilità del secondo mezzo rendono assorbito l'esame del terzo motivo, con cui, denunciandosi la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., si lamenta l'omessa pronuncia della Corte d'appello



sull'eccezione sollevata dalla Ruckova a pag. 6 della sua comparsa di risposta con appello incidentale, relativa alla carenza di potere dei rappresentanti di Arnaldo Forti.

11. – La sentenza impugnata è cassata in relazione alla censura accolta.

11.1. – La causa non può essere decisa nel merito, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Infatti, con l'atto di appello (ne dà conto la sentenza impugnata alle pagine 16 e 17) Hypo ha censurato la sentenza di primo grado perché sul credito riconosciuto alla cessionaria sono stati attribuiti gli interessi dalla data della vendita immobiliare anziché dalla data della successiva cessione, come stabilito dall'art. 1263, ultimo comma, cod. civ.

L'esame di questo motivo di gravame è stato evidentemente ritenuto assorbito dalla Corte territoriale, la quale, avendo escluso (a causa della ravvisata extrapetizione) il diritto di credito al pagamento della somma capitale, non aveva ragione di occuparsi della decorrenza degli interessi.

La questione della decorrenza degli interessi torna invece di attualità per effetto dell'accoglimento del primo motivo dell'odierno ricorso per cassazione.

Ma si tratta di questione il cui scrutinio deve essere rimesso alla Corte territoriale, occorrendo esaminare il negozio di cessione tra Forti e Ruckova al fine di stabilire se esso contenga il patto contrario alla disciplina sui frutti scaduti recata dall'art. 1263 cod. civ.

11.2 – Il giudice del rinvio – che si individua nella Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione – provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte *accoglie* il primo motivo di ricorso, *dichiara* inammissibile il secondo e *assorbito* l'esame del terzo; *cassa* la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e *rinvia* la causa, anche per le spese del



giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2015.